

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 824

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2006

Promozione del tirocinio formativo

ONOREVOLI SENATORI. - Sono noti i problemi connessi alla necessità di intrecciare la formazione con il lavoro. Ne è un esempio la riforma scolastica Moratti che non risolve il problema della cosiddetta «alternanza scuola-lavoro», cioè la possibilità per gli studenti - sia del liceo, sia appartenenti alla formazione professionale - di trascorrere, nel periodo tra i quindici e i diciotto anni, periodi anche di diversi mesi presso un'azienda, anziché a scuola. Si profila una separazione rigida tra istruzione e formazione professionale e si introduce un avviamento precoce al lavoro. Così si ripristinano due scuole, una per chi può continuare a studiare, e l'altra per l'addestramento al lavoro subito, fin dai tredici-quattordici anni. Di più, si cancella l'obbligo scolastico, che richiederebbe soprattutto nel Mezzogiorno un serio impegno.

Occorre dunque evitare questi rischi, introducendo misure anche sperimentali che consentano di promuovere strumenti utili alla formazione permanente. In tale senso si muove il presente disegno di legge, che vuole agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro ed è rivolto ai soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico da non più di cinque anni. Pertanto nei comuni siti nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, saranno promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza per i soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico. Tali iniziative sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da soggetti promotori, quali:

- a) università;
- b) uffici scolastici regionali;

c) istituzioni scolastiche pubbliche;

d) centri pubblici di formazione o di orientamento, ovvero a partecipazione pubblica anche in regime di convenzione;

e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;

g) organizzazioni di impresa ed ordini professionali.

I soggetti promotori avviano i giovani ad un tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati. Tali rapporti di tirocinio non costituiscono rapporti di lavoro.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori, pubblici e privati, ed i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono fare esplicito riferimento ad un progetto formativo o di orientamento, indicare il nominativo del tutore aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio, nonché il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio. Si prevede anche un assegno di formazione pari a cinquecento euro per la durata del tirocinio formativo, che non può essere superiore ai sei mesi, ripetibili per sei mesi. Nel caso di passaggio dal tirocinio formativo al rapporto di lavoro di tipo subordinato il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo degli oneri sociali nella misura del 10 per cento nel caso di rapporto a tempo determinato e nella misura del 30 per cento nel caso di rapporto a tempo indeterminato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tirocinio formativo)

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nei comuni siti nei territori delle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza per i soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico da non più di cinque anni.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta di enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da soggetti promotori, quali:

- a) università;
- b) uffici scolastici regionali;
- c) istituzioni scolastiche pubbliche;
- d) centri pubblici di formazione o di orientamento, a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione;
- e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- g) organizzazioni di impresa ed ordini professionali.

3. I soggetti promotori di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1, previa verifica di idoneità alla mansione, ad un tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati. I rapporti di tirocinio pratico e di esperienza non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori di cui al comma 2 assicurano i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzioni con l'Isti-

tuto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini di cui al comma 3 sono svolti sulla base di apposite convenzioni tra i soggetti di cui al comma 1 e i datori di lavoro, pubblici e privati, le quali:

a) fanno esplicito riferimento ad un progetto formativo o di orientamento;

b) indicano il nominativo del tutore aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicano il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicano gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

6. I soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, in cerca di prima occupazione o disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento presso la sezione circoscrizionale per l'impiego, che non usufruiscano di indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione, di redditi derivanti da prestazioni lavorative o da borse di studio, percepiscono un assegno di formazione pari a cinquecento euro per la durata del tirocinio formativo, il quale non può essere superiore ai sei mesi, ripetibili per sei mesi.

7. Nel caso di passaggio dal tirocinio formativo al rapporto di lavoro di tipo subordinato, il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo degli oneri sociali nella misura del 10 per cento nel caso di rapporto a tempo determinato e nella misura del 30 per cento nel caso di rapporto a tempo indeterminato.

8. Il soggetti che abbiano effettuato esperienze di tirocinio formativo possono essere assunti con contratto di apprendistato e di formazione lavoro.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° settembre 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 270 milioni di euro annui.

